REGOLAMENTO (CEE) N. 1040/84 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1508/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (1983/1984)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 16 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Tunisia (2) prevede, all'importazione d'olio d'oliva nella Comunità, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune — a condizione che il suddetto paese riscuota una tassa all'esportazione — una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ECU per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, ai sensi della diminuzione contemplata dall'articolo succitato e 12,09 ECU per 100 chilogrammi, ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto dall'allegato B sopra menzionato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1508/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82 (4), ha definito le modalità d'applicazione dell'accordo di cui sopra ;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambi di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ECU per 100 chilogrammi per il periodo dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984 ;

considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1508/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1508/76 è sostituito dal testo seguente :

« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984, di 12,09 ECU per 100 chilogrammi. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 274.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 195.
(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(4) GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 13.